Società cooperativa per azioni
Sede legale e Direzione Generale in Corso Cavour, 19 - 70122 BARI (Italy) - Cod. Fiscale, P. IVA e iscrizione Registro Imprese di Bari n. 00254030729 - Cap. Soc. € 784.314.680,00 int. vers. (al 31.12.2015) - REA 105047 - Cod. ABI 5424 - Albo Az. Cr. n. 4616 - Cod. BIC BPBAIT3B.
La Banca è iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Tel: 080 5274 111 - Fax: 080 5274 751 - Sito web: www.popolarebari.it - Info: info@popolarebari.it.

POLITICA DELLA CLASSIFICAZIONE DEI CLIENTI

(ai sensi dell'art. 35 del "Regolamento Intermediari")

1. Categorie di classificazione della clientela e tutele accordate

La classificazione del cliente è un aspetto preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono:
- il livello di protezione assegnato al cliente e gli obblighi informativi che devono essere assolti dall'intermediario;
- il livello di responsabilità dell'intermediario rispetto ai servizi prestati;
- la modalità di applicazione delle regole di condotta.

La normativa di riferimento prevede tre distinte categorie di clientela cui corrispondono tre diversi livelli di tutela:

a) **Controparti qualificate:** sono quelli in possesso del più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso allorquando l'intermediario presta nei loro confronti i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio o esecuzione di ordini. Le controparti qualificate sono i soggetti indicati espressamente nell' art. 6, comma-2 **quater,** lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5) del D.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì, controparti qualificate le imprese di cui allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) a cui sono prestati i seguenti servizi e le imprese a cui sono prestati i servizi sopra menzionati, che siano qualificati come tali, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 3, della Direttiva 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede.

b) **Clienti professionali:** sono quelli in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da ritenere che le scelte da essi compiute in materia di investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una valutazione corretta dei rischi assunti. I clienti professionali necessitano, quindi, di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore **("clienti professionali di diritto")** e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali l'intermediario è tenuto ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali **("clienti professionali su richiesta").** All'interno della categoria dei clienti professionali è poi opportuno distinguere tra "**clienti professionali privati"** individuati nell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari e "**clienti professionali pubblici"** individuati nel Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

c) **Clienti al dettaglio:** sono quelli in possesso di minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale che nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

2. Modifica della classificazione su richiesta del cliente e su iniziativa dell'intermediario

La classificazione iniziale comunicata dall'intermediario al cliente può essere modificata nel corso del rapporto, sia su iniziativa dell'intermediario che su richiesta del cliente.
L'intermediario su propria iniziativa può trattare come cliente professionale o al dettaglio un cliente classificato come controparte qualificata, nonché trattare come cliente al dettaglio un cliente classificato come cliente professionale.
Il cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dall'intermediario, nei termini ed alle condizioni di seguito esposte. Tale richiesta del cliente di modifica della classificazione può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.
La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).
La normativa di recepimento della Direttiva MiFID prevede differenti possibilità di passaggio dei clienti da una categoria ad un'altra, e precisamente:
- da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta (cfr. paragrafo 2.1);
- da cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio (cfr. paragrafo 2.2);
- da controparte qualificata a cliente professionale(cfr. paragrafo 2.3);
- da controparte qualificata a cliente al dettaglio(cfr. paragrafo 2.4).

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del cliente è rimesso alla valutazione discrezionale dell'intermediario.

2.1. La variazione della classificazione da "cliente al dettaglio" a "cliente professionale su richiesta"

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato come cliente professionale, in quanto, in tal caso, il cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento. Si indicano, di seguito, le tutele previste nella normativa di riferimento che non trovano applicazione nei rapporti con i clienti professionali su richiesta, in relazione ai singoli servizi di investimento.

Esenzioni generali (applicabili a tutti i servizi di investimento):
- maggiore dettaglio e analiticità delle informazioni da rendere ai clienti al dettaglio (art. 28 del Regolamento Intermediari);
- informazioni sull'impresa di investimento e sui suoi servizi (art. 29 del Regolamento Intermediari);
- informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30, comma 1, 2, 3 e 6 del Regolamento Intermediari);
- informazioni dettagliate in merito al garante ed alla garanzia in caso di strumenti finanziari o servizi di investimento che incorporano una garanzia di un terzo (art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni sui costi e sugli oneri (art. 32 del Regolamento Intermediari);
- obbligo di forma scritta dei contratti relativi ai servizi di investimento (fatta eccezione per il servizio di consulenza in materia di investimenti, per il quale la forma scritta non è obbligatoria) ed al servizio accessorio di finanziamento (art. 37 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente nel settore di investimento rilevante, ai fini della valutazione di appropriatezza prevista nel caso di prestazione di servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini, collocamento e distribuzione di prodotti finanziari (artt. 41 e 42 del Regolamento Intermediari);
- informazioni su eventuali difficoltà che potrebbero influire sulla corretta valutazione degli ordini non appena gli intermediari vengono a conoscenza ditali difficoltà (art. 49, comma 3, lett. c) del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nei servizi diversi dalla gestione di portafogli (art. 53, comma 2, lett. b) e comma 5 del Regolamento Intermediari);
- obblighi di rendicontazione aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali (art. 55 del Regolamento Intermediari);
- disciplina dell'offerta fuori sede (artt. 30 e 31 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e n. 78 del Regolamento Intermediari), con particolare riferimento all'obbligo di utilizzo dei promotori finanziari e alla facoltà di recesso attribuita al cliente nel caso di sottoscrizione fuori sede di una proposta contrattuale o di un contratto relativo ai servizi di gestione di portafogli o di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari;
- informativa preventiva al cliente in merito alle modalità e tempi di trattazione dei reclami (art. 17 del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB il 29 ottobre 2007 e successivamente modificato.

Esenzioni applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio:
- attribuzione di una valenza centrale al corrispettivo totale, costituito da prezzo e costi, al fine della valutazione dell'esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti (art. 45, comma 5, del Regolamento Intermediari);
- informazioni specifiche sulla strategia di esecuzione degli ordini (art. 46, comma 3, del Regolamento Intermediari).

Esenzioni applicabili al servizio di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti:
- contenuti specifici nei contratti di gestione di portafogli (art. 38 del Regolamento Intermediari);
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni nel servizio di gestione di portafogli (art. 54, commi 2, 3 e 4 del Regolamento Intermediari);
- richiesta di informazioni ed analisi dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ai fini della valutazione di adeguatezza prevista nel caso di prestazione dei servizi di investimento di consulenza in materia di investimento e di gestione di portafogli (artt. 39 e 40 del Regolamento Intermediari).

Esenzioni applicabili al servizio di gestione collettiva del risparmio:
- maggiore dettaglio delle rendicontazioni del servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 74, comma 2, del Regolamento Intermediari).

La disapplicazione delle suddette regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita solo se, dopo aver effettuato (attraverso uno specifico test) una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimento e di comprendere i rischi che assume.
Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive del settore finanziario, potrebbe essere considerato un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del cliente.

Nel corso della preventiva valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti **requisiti:**

- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni a trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare i 500.000 Euro;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni e dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Per quanto riguarda le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del D. Lgs n. 267/00 (i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni), nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, l'applicazione del regime di protezione proprio dei clienti professionali è consentito su richiesta, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 236, a condizione che:

- sia espletata un'apposita procedura che coinvolge sia l'intermediario che il richiedente;
- il richiedente soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:
  - entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
  - aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiori a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
  - presenza di un organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

I clienti al dettaglio possono rinunciare alle protezioni previste dalle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente **procedura:**

(a) il cliente deve comunicare per iscritto all'intermediario che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
(b) l'intermediario, ricevuta la richiesta del cliente, qualora valuti adeguate le competenze e le conoscenze del cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali siano le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
(c) il cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
(d) l'intermediario comunica al cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
(e) l'intermediario, qualora valuti che il cliente non sia in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non abbia adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta all'intermediario.

2.2. La variazione della classificazione da "cliente professionale di diritto" a "cliente al dettaglio"

Spetta al cliente considerato professionale di diritto chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. A tal fine i clienti considerati professionali di diritto concludono un accordo scritto con l'intermediario in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

2.3. La variazione della classificazione da "controparte qualificata" a "cliente professionale"

La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del cliente di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale. La richiesta della controparte qualificata è soggetta al consenso dell'intermediario.

2.4. La variazione della classificazione da "controparte qualificata" a "cliente al dettaglio"

Quando una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, è necessario che la controparte qualificata e l'intermediario concludano un accordo scritto in cui si stabiliscono i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.